

Statuto Associazione DataScienceSeed

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita con sede in Genova, Viale Bernabò Brea n. 6/1, l'associazione culturale denominata "DataScienceSeed" (di seguito *l'Associazione*) in forma di associazione culturale senza scopo di lucro.

1.2 Il logo dell'associazione è quello raffigurato di seguito:



Art. 2 – Scopo e Finalità

2.1 L'Associazione ha come scopo principale la promozione e la diffusione di studi, iniziative, ricerche, nonché informazioni e aggiornamenti in materia di data science, machine learning, intelligenza artificiale e argomenti affini, l'organizzazione di seminari, eventi, corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, convegni, seminari e incontri di approfondimento sulle medesime tematiche, la realizzazione e diffusione di contributi editoriali, in forma elettronica e cartacea, la sensibilizzazione dei consumatori su tematiche di interesse giuridico, economico e tecnologico, la promozione e gestione di attività informative e di comunicazione e delle relative attività accessorie.

2.2 Per il perseguimento degli scopi indicati sopra al 2.1, si precisa che l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute opportune o necessarie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo:

- a) la promozione di iniziative volte alla qualificazione e alla formazione professionale, culturale e sociale dei propri Soci;
- b) lo sviluppo di rapporti con la società civile, il mondo della politica, i media, le istituzioni, le Università, le professioni ed i relativi ordini, le associazioni di categoria e club, nonché le imprese in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- c) la realizzazione e l'aggiornamento costante di un sito internet informativo, contenente contributi editoriali nonché risorse informative e/o tecnologiche;
- d) l'organizzazione di seminari informativi, corsi di formazione, corsi di aggiornamento diretti sia ai Soci sia a soggetti terzi;
- e) lo svolgimento di ogni altra attività, non compresa nei punti che precedono, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini, fermo restando che l'eventuale

svolgimento di attività commerciali accessorie sarà soggetto ai limiti e alle condizioni stabilite dagli artt. 2.1 e 2.3.

2.3 L'associazione non si prefigge scopo di lucro ed impiega tutti i ricavi e gli utili comunque realizzati per le attività istituzionali – indicate nell'art. 2 – e per altre attività direttamente ad esse connesse, con espresso divieto, ai sensi dell'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986 ("T.U.I.R."), di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.4 Fermo restando quanto sopra disposto sub 2.3, l'Associazione si riserva la facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di rimborsare le spese sostenute dai Soci in nome e per conto dell'Associazione, nonché di erogare compensi *una tantum* ai Soci che abbiano svolto rilevanti attività nell'interesse dell'Associazione.

Art. 3 - Soci

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che dimostrino un fattivo interesse per le materie di cui allo scopo sociale.

3.2 Condizione necessaria per l'adesione e la permanenza nell'Associazione è l'integrale accettazione e osservanza delle condizioni stabilite nel presente Statuto, oltre il periodico e puntuale versamento delle quote associative di cui al successivo art. 5.

3.3 L'acquisto della qualità di Socio presuppone l'approvazione, da parte del Presidente dell'Associazione della Richiesta di Adesione, la quale dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo e dovrà contenere:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone;
- l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- l'impegno al versamento della quota associativa;
- l'adesione al trattamento dei dati personali;

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui si è in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, GDPR) e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Il Consiglio Direttivo, con criterio insindacabile, accerta l'esistenza dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, decide sull'ammissione. A seguito dell'ammissione, l'associato viene iscritto nel registro degli associati. Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo ne comunica l'esito. La qualità di associato non è trasmissibile.

3.4 L'Associazione si compone di tre categorie di Soci:

a) "Soci Fondatori", indicati nell'atto costitutivo;

b) "Soci Ordinari", tutti gli iscritti nelle forme di cui all'art. 3.3, che siano in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 5, se dovute;

c) "Soci Onorari", individuati tra studiosi e professionisti di chiara fama, ovvero tra soggetti che abbiano effettuato rilevanti contribuzioni e/o liberalità a favore dell'Associazione e nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo ed esenti dal versamento delle quote ex art. 5.

3.5 L'ammissione dell'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo.

Art. 4 – Diritti dei Soci

4.1 I Soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice Civile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986.

4.2 A tutti i soci è riconosciuto l'elettorato attivo.

4.3 L'elettorato passivo è riconosciuto ai Soci iscritti da almeno un biennio, ovvero dichiarati eleggibili dal Consiglio Direttivo per speciali meriti o competenze.

4.4 Ai Soci è riconosciuto il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

Art. 5 – Quote associative

5.1 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative.

5.2 Le quote associative si distinguono in:

- *ordinarie*: ovvero quelle fissate come contributo di iscrizione annuale, il cui ammontare viene stabilito all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- *straordinarie*: ovvero quelle fissate una tantum dal Consiglio Direttivo per far fronte a specifiche esigenze.

5.3 L'ammissione a socio obbliga al pagamento della quota associativa come al precedente art. 5.1, nella misura stabilita anno per anno da parte del Consiglio Direttivo e da versarsi entro e non oltre il 31 Gennaio. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale, la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

5.4 La cessazione della qualifica di socio non dà diritto alla ripetizione della quota versata ivi compresa l'ipotesi del recesso dall'Associazione.

5.5 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986 la quota sociale ed i contributi versati sono intrasmissibili, fatta eccezione le successioni *mortis causa*, e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 6 – Recesso del Socio

Il Socio ha la facoltà di recedere in qualunque momento, tramite comunicazione scritta, senza ottenere la ripetizione dell'eventuale quota o contributo versato secondo quanto previsto sub art. 5.4.

Art. 7 – Esclusione del Socio

7.1 Il Socio che commetta entro o fuori l'Associazione azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta o reiterata inerzia impedisca una proficua attività associativa, può essere escluso dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla relativa contestazione, da approvarsi a maggioranza semplice, previa audizione del Socio interessato. La relativa delibera del Consiglio Direttivo è impugnabile innanzi agli organi dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

7.2 Il Socio che non versa la propria quota ordinaria entro e non oltre trenta giorni dalla relativa scadenza potrà essere escluso dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla relativa contestazione, con delibera da approvarsi a maggioranza semplice, fermo restando che, nelle more, il Socio non potrà esercitare i diritti connessi alla sua qualità.

Art. 8 – Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri

8.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, previa ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Dimissioni

9.1 Ogni Socio che ricopra una carica associativa può dimettersi mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea dei Soci è l'Organo costituito dalla totalità dei Soci – ciascuno con un voto – ed ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione.

10.2 Le Assemblee possono essere:

- *ordinarie*: convocate dal Presidente, almeno trenta giorni prima, mediante avviso sulla bacheca all'uopo predisposta sul sito dell'Associazione e/o comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Soci all'atto dell'adesione almeno una volta

l'anno, per stabilire l'indirizzo dell'attività associativa e per l'approvazione del rendiconto consuntivo;

- *straordinarie*: convocate dal Presidente, mediante avviso e/o comunicazione scritta, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero in caso di richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, ovvero per eventuali modifiche al presente Statuto (compreso lo scioglimento), solo se poste all'ordine del giorno, previo raggiungimento della maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

10.3 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

10.4 All'Assemblea possono partecipare – senza diritto di voto – anche persone fisiche non Associate, previa autorizzazione scritta o verbale del Presidente.

10.5 Tutte le delibere dell'Assemblea ordinaria ovvero straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dai presenti (salvo quanto previsto dall'art. 10.2) nel cui numero vanno necessariamente computati anche gli astenuti.

10.6 La partecipazione all'Assemblea può essere effettuata anche per via telematica.

10.7 L'Assemblea, inoltre:

- esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente, il Tesoriere e gli altri Consiglieri;
- esamina e delibera lo Statuto;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- esamina ed approva il rendiconto economico-finanziario previsto dall'art. 15.
- può sciogliere il Consiglio Direttivo con una delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché siano presenti i due terzi dei Soci.

10.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Socio con la maggiore anzianità associativa o, a parità di questa, dal più anziano tra essi.

10.9 La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Il verbale viene redatto dal Segretario contestualmente allo svolgimento dell'Assemblea, approvato dal Presidente e, successivamente, inviato ai Soci a mezzo posta elettronica.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre Consiglieri a un massimo di nove Consiglieri;

11.2 Per il primo triennio, i membri del Consiglio Direttivo vengono nominati in sede di atto costitutivo tra i Soci Fondatori dell'Associazione.

11.3 Il Consiglio Direttivo rimane in carica normalmente per 36 mesi e comunque sino alla successiva Assemblea dei Soci ed i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri Consiglieri sono nominati dall'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 10.5.

11.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decisivo è il voto del Presidente.

11.6 Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni rientranti tra i proponimenti associativi al Presidente.

11.7 Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione e promuove tutte le azioni necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi previsti nel presente Statuto ed in particolare provvede a:

- esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- determinazione ovvero esclusione della quota annuale ordinaria e delle eventuali quote straordinarie;
- cura dei rapporti con i soggetti di cui all'art. 2.1 provvedendo ad ogni eventuale attività al riguardo opportuna. In particolare, il Consiglio Direttivo, con propria delibera, autorizza il Presidente alla stipula dei contratti, convenzioni ed altri accordi.
- assunzione di dipendenti ed ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- acquisto o vendita di beni, all'accettazione di donazioni, ed ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;
- promozione e resistenza nelle liti;
- nomina di ulteriori rappresentanti sostanziali e processuali;
- eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- cura della comunicazione interna ed esterna, ivi compresi i rapporti con la stampa, la gestione del sito web ed il coordinamento delle eventuali pubblicazioni sociali nonché eventi promossi dall'Associazione;
- il Consiglio Direttivo, attraverso il Tesoriere, conserva i libri sociali e contabili e provvede alle spese, nonché, unitamente al Presidente, provvede alla riscossione delle quote sociali e delle offerte. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto consuntivo che verrà successivamente approvato dall'Assemblea. L'anno sociale terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

11.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche telematicamente, ogni volta che i componenti ne ravvisino la necessità.

Art. 12 – Presidente

12.1 Il Presidente dura in carica 36 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea dei Soci.

12.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente dirige la politica generale dell'Associazione, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne è responsabile nei confronti dei soci e dei terzi. Il Presidente ha facoltà di delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

12.3 Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto dei Soci e la regolarità delle deleghe, di stabilire le modalità di voto e di accertare la regolarità dei voti espressi.

Art. 13 – Collegio dei Proviviri

13.1 L'Assemblea elegge tre Proviviri, scelti tra persone anche non associate di riconosciuto prestigio. I Proviviri dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Il Collegio dei Proviviri è presieduto dal componente più anziano e giudica su ogni questione che insorga circa l'interpretazione e la applicazione del presente Statuto, nonché in merito ai ricorsi degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Durata e scioglimento dell'Associazione

14.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Ai sensi dell'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986, in caso di scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità previste sub. art. 10.2, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Patrimonio Sociale

15.1 Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative di cui all'art. 5;
- dagli eventuali proventi delle attività indicate all'art. 2.2;
- da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità;
- da altre entrate compatibili con la normativa in materia.

15.2 Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati allo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 16 – Rendiconto economico-finanziario

16.1 Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio annuale appena concluso, l'Assemblea dovrà essere chiamata all'approvazione di un rendiconto economico-finanziario contenente il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo.

16.2 Il rendiconto di cui al precedente art. 15.1 dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno in cui dovrà essere approvato e inviato ai Soci via posta elettronica, affinché essi possano prenderne visione. Successivamente, dovrà essere convocata l'Assemblea, nelle forme previste dal presente statuto, affinché si proceda all'approvazione del rendiconto entro il termine di cui al precedente art. 15.1.

16.3 Il rendiconto consuntivo contiene l'elencazione in forma sintetica – e con espressa esclusione della normativa in materia di bilancio delle società di cui agli artt. 2423 ss. c.c. - delle entrate e delle spese sostenute nell'esercizio appena concluso. Il rendiconto preventivo contiene una previsione di massima delle spese e delle entrate dell'esercizio successivo.

Art. 17 – Tesoriere

17.1 Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 10.5 ed è componente necessario del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Tesoriere ha la funzione di:

- riscuotere le quote ordinarie e straordinarie,
- riscuotere le liberalità ed i contributi volontari di terzi;
- effettuare i pagamenti;
- gestire il conto corrente e, più in generale, il patrimonio dell'Associazione.

Art. 18 – Comunicazioni

18.1 Tutte le comunicazioni indirizzate all'Associazione dovranno essere effettuate a mezzo di messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@datascienceseed.com, ovvero ad eventuale differente indirizzo indicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 19 – Disposizioni Generali

19.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa.

Letto, firmato e sottoscritto

Genova,

2020